Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1934 - Anno XII** **Numero 38**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO. 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 15 FEBBRAIO 1934-XII:

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2004.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Ancona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2005.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Teofilo Patini » di Aquila in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2006.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Arezzo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2007.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giuseppe Sacconi » di Ascoli Piceno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2008.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Asiago in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2009.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Atri in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2010.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Avellino in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRTO 28 settembre 1933, n. 2011.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Aversa in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2012.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2013.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Umberto I » di Bari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2014.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli » di Benevento in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2015.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Bibbiena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2016.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Bolzano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2017.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cagliari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2018.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Caltanissetta in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2019.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Campobasso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2020.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Castrovillari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2021.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Catanzaro in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2022.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cesena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2023.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Chiavari in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2024.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Luigi di Savoia » di Chieti in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2025.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Colle Val d'Elsa in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2026.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Conegliano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2027.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Filippo Corridoni » di Corridonia (già Pausula) in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2028.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Cosenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2029.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » di Cremona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2030.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Crotone in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2031.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Domodossola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2032.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giambattista Miliani » di Fabriano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2033.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Ferrara in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2034.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Fiume in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2035.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Foiano della Chiana in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2036.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Foligno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2037.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gallipoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2038.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gardone Val Trompia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2039.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gemona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2040.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Giulianova in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2041.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Gorizia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2042.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Grosseto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2043.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Alberghetti » di Imola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2044.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Lauria in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2045.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Lucca in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2046.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Maglie in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2047.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Marina di Fuscaldo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2048.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Matelica in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2049.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Matera in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano,

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2050.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Melfi in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2051.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Fermo Corni » di Modena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2052.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Moliterno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2053.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Mondovì in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2054.
Trasformazione della Regia scuola industriale « G. B. Bernini » di Napoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2055.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2056.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Orvieto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2057.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Ottajano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2058.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Piacenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2059.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Cascino » di Piazza Armerina in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2060.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Pieve di Cadore in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2061.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Antonio Pacinotti » di Pistoia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2062.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola per fabbri e falegnami di Pola in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2063.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Potenza in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2064.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Pratovecchio-Stia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2065.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Reggio Emilia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2066.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Alessandro Mussolini » di Rimini in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2067.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Salerno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2068.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di S. Giovanni a Teduccio in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2069.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di S. Severino Marche in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2070.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Savignano in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2071.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Paolo Boselli » di Savona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2072.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Siena in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2073.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Taranto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2074.
Trasformazione della Regia scuola tecnica industriale di Teramo in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2075.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Terni in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2076.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Tivoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2077.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Trento in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2078.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Treviso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2079.
Trasformazione della Regia scuola industriale « Giovanni da Udine » di Udine in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2080.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Valdagno in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2081.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Verona in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2082.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Vibo Valentia in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2083.
Trasformazione della Regia scuola industriale di Vittorio Veneto in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2084.
Trasformazione della Regia scuola industriale « P. Bakmaz » di Zara in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1994.
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1964;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;

Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1964, è modificato nel modo seguente:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Zoologia applicata;
6. Anatomia degli animali domestici (biennale);
7. Esercitazioni anatomiche;
8. Anatomia applicata;
9. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
10. Ezoognosia ed etnografia;
11. Patologia generale ed anatomia patologica;
12. Idrobiologia ed ittiopatologia;
13. Farmacologia;
14. Zootecnia ed igiene zootecnica;
15. Podologia;
16. Patologia e clinica medica (biennale);
17. Patologia e clinica chirurgica (biennale);
18. Chirurgia operatoria;
19. Ostetricia e ginecologia;
20. Igiene, polizia sanitaria e ispezione annonaria;
21. Giurisprudenza e legislazione veterinaria ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti sono teorico-pratici e le lezioni sono integrate da opportune esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche.

Nel piano degli studi viene determinato anno per anno il numero delle lezioni da impartirsi per i diversi insegnamenti ».

Art. 5. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la validità di un anno è necessario che lo studente abbia frequentato con assiduità e diligenza le lezioni di almeno tre insegnamenti o corsi di esercitazioni ».

Art. 10. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esami sono di profitto e di laurea, e si svolgono in due sole sessioni: la prima alla chiusura annuale dei corsi; la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. **1995**.

Modificazione dello statuto organico della Cassa di risparmio di Livorno.

N. 1995. R. decreto 21 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene apportata una modifica all'art. 3 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1996**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Monache Agostiniane, in Voghera.

N. 1996. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Caterina delle Monache Agostiniane, in Voghera.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1997**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mangone.

N. 1997. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mangone (provincia di Cosenza) viene trasformato a favore della Congregazione di carità di Rogliano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. **1998**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castelbelforte.

N. 1998. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità Castelforte (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. **1999**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Zoppola.

N. 1999. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con una aggiunta lo statuto organico della Congregazione di carità di Zoppola (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. **2000**.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo.

N. 2000. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **2001**.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospizio di mendicità di S. Michele » in Piano di Sorrento, frazione del comune di Sorrento.

N. 2001. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico dell'Opera pia « Ospizio di mendicità S. Michele » con sede nella frazione Piano di Sorrento del comune di Sorrento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2002.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Giorgio Lomellina.

N. 2002. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Giorgio Lomellina (provincia di Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2003.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile Principessa Jolanda di Savoia », in Sacile.

N. 2003. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile Principessa Jolanda di Savoia » con sede in Sacile.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 126.

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comando della Legione portuaria di Genova avrà alle sue dipendenze una banda musicale al cui funzionamento sarà provveduto col personale degli organici della Milizia portuaria e secondo le norme che saranno fissate nel regolamento della Milizia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1934, n. 127.

Modifiche al R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, recante norme per l'avanzamento anticipato dei capitani e dei tenenti del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 8 del predetto Nostro R. decreto 5 gennaio 1933, n. 1, sono rispettivamente sostituitti dai seguenti:

« Art. 2. — Per l'ammissione alle prove di cui al precedente articolo, i capitani — abbiano o non fatto domanda — saranno designati, nei limiti di anzianità annualmente fissati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento anticipato, dal comandante del corpo o capo servizio, sentiti i superiori diretti degli ufficiali esaminandi, e, se del caso, altri ufficiali superiori del corpo o servizio sulle qualità e sui meriti degli ufficiali.

« Le designazioni fatte come sopra saranno confermate o meno dalle autorità gerarchiche superiori.

« Per i capitani dipendenti da capi servizio militari di altre Forze armate dello Stato o da capi servizio civili le designazioni saranno fatte da un colonnello dell'Arma e confermate o meno da un ufficiale generale nominati dal Ministro per la guerra.

« Sull'ammissione alle prove giudicherà in via definitiva il Ministro per la guerra sentito il parere di un'apposita Commissione.

« La valutazione da parte del comandante del corpo o capo servizio e delle altre autorità chiamate a pronunciarsi come sopra, sarà fatta con modalità stabilite nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

« Potranno essere designati ed ammessi alle prove di avanzamento anticipato i capitani che, giusta le modalità dell'allegato medesimo, saranno classificati con un punto complessivo non inferiore a cinquantacinque, purchè non abbiano riportato alcun punto parziale di classifica che dia luogo ad esclusione ».

« Art. 8. — La designazione e l'ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato dei tenenti saranno regolate dalle stesse norme stabilite nell'art. 2 per i capitani, eccetto quanto concerne l'assegnazione dei punti che per i tenenti non ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 39. — MANCINI.

Modalità per l'assegnazione dei punti ai capitani da designare per l'ammissione alle prove per concorrere all'avanzamento anticipato.

L'assegnazione dei punti ai capitani da designare per la ammissione alle prove per l'avanzamento anticipato sarà fatto come appresso e conformemente al tracciato riprodotto in fondo al presente allegato.

I. — *Permanenza in zona di guerra riferita al periodo*: 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, per la guerra italo-turca, al periodo 24 maggio 1915-4 novembre 1918, per la grande guerra sulle fronti: *italiana* (dallo Stelvio al mare), *francese, russa, albanese, macedone* e *colonie libiche.*

Per la permanenza suddetta dovranno essere attribuiti:

a) punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi, anche con i gradi di truppa, in zona di

guerra sulle varie fronti sopra indicate (ma escluse le colonie libiche) presso enti dell'Esercito operante;

b) punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi, anche con i gradi di truppa, presso comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati delle colonie libiche sia durante la guerra italo-turca 1911-1912, sia dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918;

c) ai mutilati che, dopo la mutilazione ed a causa di essa, non abbiano più partecipato alla *grande guerra,* punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese che, *complessivamente,* intercorrono dalla data della ferita che provocò la mutilazione al 4 novembre 1918;

d) agli invalidi, feriti, gassati ed ammalati, punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese *complessivamente* trascorsi in luoghi di cura (compresi i convalescenziari) fino al 4 novembre 1918;

e) agli ufficiali caduti in prigionia punti 0,20 per ogni mese o frazione di mese trascorsi nella prigionia stessa fino al 4 novembre 1918.

Il periodo trascorso sulle varie fronti e nelle colonie libiche e nei luoghi di cura è quello risultante dallo stato di servizio.

II. — *Per i rapporti di guerra,* potranno essere attribuiti da 1 a 10 punti: saranno concessi 10 punti solo a coloro che abbiano rapporti *molto favorevoli.*

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di quattro.

Per coloro che parteciparono alla guerra — totalmente od in parte — come sottufficiali o militari di truppa, il giudizio sul passato di guerra potrà essere basato sui rapporti personali eventualmente allegati ai fogli matricolari esistenti presso i distretti di leva.

Se nessun rapporto sarà rinvenuto, dovrà essere assegnato il punto di cinque.

Per tutti gli altri ufficiali — nel caso eccezionale che non esista alcun rapporto — dovrà essere assegnato il punto di cinque.

III. — *Periodo trascorso presso reparti delle armi combattenti o presso comandi e servizi divisionali.*

Saranno attribuiti punti 0,25 per ogni periodo di 2 mesi (frazioni di periodo *escluse*) trascorso *complessivamente* presso i seguenti *enti dell'esercito* operante sulle varie fronti, ma escluse le colonie libiche:

— comandi di divisione }
— comandi di brigata } o comandi equivalenti;

— comandi e reparti delle armi e specialità di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed aviazione;

— servizi divisionali.

Nei casi dubbi deciderà inappellabilmente il Ministro per la guerra.

IV. — *Attività e rischio bellico.*

Agli ufficiali dei comandi, reparti e servizi elencati nel precedente n. III, nonchè a quelli appartenenti a tutti gli altri comandi, reparti e servizi dell'Esercito operante, saranno concessi da 1 a 3 punti, sulla base degli elementi risultanti dai libretti personali nei riguardi della loro partecipazione ad azioni belliche di ogni specie, a ricognizioni (comprese quelle aeree) delle prime linee, ecc.

V. — *Ricompense al valor militare.*

Saranno attribuiti i seguenti punti per ciascuna delle sottoelencate ricompense al valore militare di cui l'ufficiale ha diritto di fregiarsi:

— 3 punti per ogni decorazione dell'Ordine militare di Savoia, per ogni medaglia d'oro al valor militare e per ogni promozione per merito di guerra;

— 2 punti per ogni medaglia d'argento al valor militare;

— 1 punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni nomina per merito di guerra;

— 0,50 punti per ogni croce di guerra al valor militare.

VI. — *Cultura generale e militare.*

Sarà assegnato uno fra i punti sottoindicati:

a) 20 punti a coloro che siano stati promossi per merito eccezionale;

b) 18 punti a coloro che abbiano superato un esame di avanzamento a scelta;

c) 16 punti a coloro che siano provvisti di laurea (o di altri titoli accademici equiparati alla laurea) e abbiano frequentati (anche se da sottufficiali, per quelli di fanteria e cavalleria) i corsi regolari delle scuole di reclutamento di Modena e di Torino;

d) 14 punti agli ufficiali di fanteria e cavalleria che abbiano frequentati — anche se da sottufficiali — i corsi regolari della scuola di reclutamento di Modena ed agli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano frequentati i corsi regolari delle scuole di reclutamento di Torino;

e) 14 punti a coloro che, pur non avendo frequentati i corsi regolari di cui alla precedente lettera *d*), siano provvisti di laurea o di altri titoli accademici equiparati alla laurea;

f) 12 punti a coloro che, pur non avendo frequentati i corsi regolari di cui alla precedente lettera *d*), siano in possesso di licenza liceale o di titoli equiparati;

g) 12 punti agli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano compiuto da *sottufficiali* i corsi regolari per le armi suddette presso la scuola di reclutamento di Modena; a detti ufficiali — però — potranno essere attribuiti fino a 14 punti nel caso che abbiano la licenza liceale — o equipollente — o che, a giudizio delle autorità gerarchiche, abbiano acquistato per proprio conto un grado di cultura tale da renderli meritevoli della concessione di tale punto;

h) agli ufficiali che non siano in possesso di alcuno dei titoli specificati nei precedenti capoversi potranno essere attribuiti da 1 a 10 punti a seconda del grado di cultura che, a giudizio delle autorità gerarchiche, l'ufficiale dimostra di possedere.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di cinque.

VII. — *Qualità fisiche* (prestanza, salute, robustezza, ecc.).

Saranno attribuiti da 1 a 10 punti.

Potranno essere concessi 10 punti solamente a coloro che abbiano *tutte, e nel grado necessario,* le qualità sopra accennate.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di cinque.

VIII. — *Qualità morali, intellettuali, di carattere e servizio prestato in pace.*

Saranno attribuiti da 1 a 20 punti.

Non potranno essere concessi più di 7 punti a coloro che — dopo il 1918 — abbiano riportato *per tre volte,* anche non consecutive, la classifica di « *buono con punti uno* » o di « *mediocre* ».

Potranno essere concessi 20 punti solamente a coloro che siano stati classificati — dopo il 1918 — sempre ottimi, abbiano altresì avuto qualche encomio sul mod. 4 delle note caratteristiche e non abbiano avuto mai richiami o comunicazioni di note sfavorevoli sul predetto mod. 4.

Non potranno essere designati i capitani che riportino un punto minore di otto.

CLASSIFICA

del (1) ....

Elementi da esaminare per l'assegnazione dei punti	PUNTI ATTRIBUITI					NOTE
	Dal comandante del corpo o capo servizio	Dalla 1ª autorità gerarchica	Dalla 2ª autorità gerarchica	Dalla 3ª autorità gerarchica	Dalla Commissione nominata dal Ministero	
Permanenza in zona di guerra (mesi ....)						(1) Grado, arma, casato e nome.
Permanenza nelle colonie libiche (mesi ....)						(2) Data, qualifica e firma dell'autorità giudicante.
Tempo trascorso da mutilato dopo la ferita (mesi ....)						
Tempo trascorso in luoghi di cura (mesi ....)						
Tempo trascorso in prigionia (mesi ....)						
Permanenza in comandi, reparti e servizi divisionali (mesi ....)						
Attività e rischio bellico						
Ricompense al valor militare						
Cultura generale e militare						
Qualità fisiche						
Qualità morali, intellettuali e di carattere e servizio prestato in pace						
TOTALE PUNTI						
	(2)	(2)	(2)	(2)		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bekar fu Antonio, nato a Sesana il 2 febbraio 1870 e residente a Sesana n. 138 è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Cehovin in Bekar di Martino, nata l'8 maggio 1877, moglie;
2. Stanislava di Francesco, nata il 4 novembre 1900, figlia;
3. Maria Albina di Francesco, nata il 2 febbraio 1903, figlia;
4. Luigi di Francesco, nato il 23 gennaio 1905, figlio;
5. Amedeo di Francesco, nato il 1° dicembre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(347)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bekar fu Giacomo, nato a Sesana il 25 marzo 1878 e residente a Sesana n. 137, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cehovin in Bekar fu Giovanni, nata il 1° novembre 1882, moglie;
2. Maria Elena di Francesco, nata il 30 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(348)

N. 11419-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Bekar fu Andrea, nato a Sesana il 12 giugno 1899 e residente a Sesana n. 126, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(349)

N. 11419-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Bekar fu Andrea, nato a Sesana il 7 luglio 1876 e residente a Sesana n. 117, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Skrinjar in Bekar fu Matteo, nata il 21 agosto 1883, moglie;
2. Dusan Luigi di Giacomo, nato il 5 luglio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(350)

N. 11419-7.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bekar fu Giuseppe, nato a Sesana il 3 marzo 1872 e residente in frazione Danna, n. 26, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Masic in Bekar fu Stefano, nata il 6 agosto 1872, moglie;
2. Vittoria di Giuseppe, nata il 27 aprile 1900, figlia;
3. Carla di Giuseppe, nata il 17 novembre 1905, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 23 marzo 1908, figlio;
5. Giovanni di Giuseppe, nato il 16 febbraio 1912, figlio;
6. Francesco di Giuseppe, nato il 14 agosto 1914, figlio;
7. Antonio di Giuseppe, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(351)

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bekar fu Giuseppe, nato a Sesana il 12 novembre 1889 e residente a Sesana n. 237, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Bencina in Bekar di Giacomo, nata il 10 marzo 1898, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 3 aprile 1926, figlio;
3. Emilio di Francesco, nato il 12 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(352)

N. 11419-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bekar fu Antonio, nato a Sesana il 29 dicembre 1863 e residente a Sesana n. 68, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Peterka in Bekar fu Martino, nata il 5 ottobre 1875, moglie;
2. Albina di Antonio, nata il 27 dicembre 1899, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 18 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(355)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bekar fu Andrea, nato a Tomadio il 15 luglio 1902 e residente a Sesana n. 79, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kariz in Bekar fu Giovanni, nata il 9 settembre 1899, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 21 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(356)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bernetic fu Giuseppe, nato a Sesana (Poverio) il 10 agosto 1891 e residente a Poverio, 70, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zlobec in Bernetic fu Francesco, nata il 20 settembre 1899, moglie;
2. Carla di Carlo, nata il 6 febbraio 1921, figlia;
3. Giuseppe di Carlo, nato il 9 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(357)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bizjak fu Antonio, nato a Sesana (frazione Casigliano) il 17 agosto 1875 e residente a Casigliano n. 22, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Majcen in Bizjak di Giovanni, nata il 24 dicembre 1898, moglie;
2. Milano di Giovanni, nato il 24 dicembre 1921, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 13 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(358)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Bizjak fu Antonio, nata a Sesana (frazione Casigliano) il 21 giugno 1871 e residente a Casigliano n. 10, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione dell'avviso di smarrimento di certificati apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1934-XII, va rettificato quanto segue: a pag. 454, ultima intestazione, il casato del marito dell'intestataria della rendita « Allorco » va rettificato in « *Allocco* » ed a pag. 458 vanno rettificati i numeri di iscrizione riferibili all'11ª e 14ª intestazione, e cioè: da 817 in 5817 e da 1419 in 14129.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 35.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 febbraio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.57
Inghilterra (Sterlina)	58.12
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	367.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.667
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.57
Cecoslovacchia (Corona)	56.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.925
Olanda (Fiorino)	7.705
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.12
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	93.15
Id. 3,50% (1902)	91.65
Id. 3% lordo	67.45
Prestito Conversione	96.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.025
Id. id. id. 1940	106.475
Id. id. id. 1941	106 60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	606711 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Monti Luigia fu Giuseppe, moglie di Tonietti Giuseppe, domic. a Portoferraio (Livorno) . . . . . L. per l'usufrutto: Molinari Benedetta fu Domenico, ved. di Giuseppe Monti.	2681 —
Cons. 5 %	117186	Gianquitto Carmela fu Michelangelo, moglie di Aloia Francesco fu Vincenzo, domic. a Colletorto (Campobasso) vincolata . »	155 —
3.50 % (1902)	10100	Congrega di S. Maria dell'Umiltà dei cento RR. Sacerdoti ed altrettanti Signori Benefattori per la Confidenza Carella in Napoli . . . »	35 —
»	19031	Venerabile Congregazione di S. Maria dell'Umiltà dei Cento RR. Sacerdoti ed altrettanti signori Benefattori per la Confidenza Carella in Napoli, erede ed amministratrice del fu Domenico Carella in Napoli . »	66.50
»	19529	Venerabile Congrega di S. Maria dell'Umiltà dei cento RR. sacerdoti ed altrettanti signori Benefattori di Napoli . »	1851.50
»	20103	Congrega di S. Maria dell'Umiltà dei cento RR. Sacerdoti ed altrettanti signori Benefattori, per la Confidenza Carella in Napoli . . . . »	77 —
»	20329	Intestata come la precedente, sede Croce di Lucca . . . . »	10.50
4.50 %	20797	Congrega di S. Maria dell'Umiltà dei cento RR. Sacerdoti ed altrettanti Signori Benefattori per la Confidenza Carella in Napoli, rappresentata dal superiore protempore in Napoli »	1011 —
3.50 %	514159	Esposito Raimondo fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Schiano di Cola Maria, domic. a Procida (Napoli) . . »	59.50
»	606480	Congrega della SS. Concezione di Ripacandida in Basilicata, rappresentata dal priore pro-tempore (Potenza) . . »	7 —
Cons. 5 %	203171 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Colombi Augusta fu Giuseppe, nubile, domic. a Pisa . . . . » per la proprietà: Vernaccini Giuseppe fu Augusto, domiciliato a Pisa	220 —
»	9100	Fara Giuseppe fu Antonio, domic. a Ferrara vincolata . . »	25 —
»	402599 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prestigiacomo Giulio fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Riccobono Domenica fu Francesco, ved. di Prestigiacomo Giovanni Battista, domic. a S. Giuseppe Jato (Palermo) . . . . . . » per l'usufrutto: Riccobono Domenica fu Francesco, ved. di Prestigiacomo Giovanni Battista, domic. a S. Giuseppe Jato (Palermo).	75 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	356251	Ghirardelli Alfredo di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bergamo . . . . L.	190 —
»	301117	Chiesa della Cappellania di S. Anna in Certosa Karthaus in Schnals (V.T.) vincolata . . . . . »	5 —
»	301118	Congregazione per le sante anime di Certosa Karthaus in Schnals (V.T.). . . . . »	60 —
3.50 %	507753	Società di Mutuo Soccorso fra gli Agricoltori, Artisti ed Operai di Valmadonna (Alessandria) fondo per gli inabili al lavoro e vecchiaia dei soci . . . . »	80.50
»	399699 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perrone di San Martino Ferdinando, Maria, Margherita fu Roberto, le due ultime minori sotto la p. p. della madre Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina, ved. Perrone di San Martino, quali eredi indivisi del fu Roberto di San Martino, domic. a Torino . . » per l'usufrutto: Castelnovo delle Lanze Giulia-Alessandrina fu Enrico, ved. Perrone di San Martino Roberto, domic. a Torino.	378 —
Cons. 5 %	150154	Pavone Guido di Spiridione, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Canosa di Puglia (Bari) . . . . »	110 —
»	479548 Solo certificat di usufrutto	per l'usufrutto: Di Giovanni Nicolò fu Francesco, domic. a Palermo . . . . » per la proprietà: Di Giovanni Francesco di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palermo.	25 —
»	479549 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Di Giovanni Nicolò fu Francesco, domic. a Palermo . . . . » per la proprietà: Di Giovanni Maria di Nicolò, minore sotto la p. p., del padre, domic. a Palermo.	25 —
3.50 %	159515	Prebenda Parrocchiale di S. Giorgio in Chieve (Cremona) rappresentata dallo investito pro-tempore . »	45.50
Cons. 5 %	168391	Balduzzi Giuseppina fu Francesco, moglie di Scaccheri Giuseppe, domic. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) . . . . . »	675 —
Prest. Naz. 5 %	32583	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
3.50 %	786995	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
Cons. 5 %	152374	Farinelli Edoardo di Antonio, domic. a Verni, comune di Gallicano (Lucca) vincolata »	25 —
»	365451	Arlandi Giuseppina di Paolo, ved. Ponzano, domic. in Alessandria - ipotecata . . . . »	100 —

Roma, 30 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5930)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	128413	Oratorio della Beata Vergine in S. Martino Siccomario (Pavia) L.	21 —
»	772216	Beretta Aldo fu Adolfo, minore sotto la p. p. della madre Lunghi Ilde fu Angelo, vedova Beretta, domic. a Pavia . »	105 —
»	655770	Arcipretura della Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo del comune di Martone (Reggio Calabria) . »	56 —
3.50 % 1902	20812	Parrocchia dell'Assunta in Martone, comune di Gerace (Reggio Calabria) »	87.50
Cons. 5 %	271479	Cristino Giovanni di Umberto, minore sotto la p p. del padre, domic. a Campobasso . . »	20 —
»	271480	Cristino Francesco di Umberto, minore, ecc., come la precedente . . . »	20 —
»	264466	Trucco Maria di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Novi Ligure (Alessandria) . . . »	50 —
»	511729 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Marini Teresa fu Stefano, vedova di Alloisio Manfredo . . » per la proprietà: Zunino Benedetta di Gio: Batta, vedova di Alloisio Nicola, domiciliata a Rossiglione (Genova).	400 —
»	514178 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . » per la proprietà: intestata come la proprietà precedente.	145 —
»	485934	Basilica di S. Paolo in Roma . . . »	80 —
»	98489	Crespi Maria fu Giuseppe, vedova in prime nozze di Pietrosanti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Valentini Antonio fu Natale, domic. a Velletri (Roma), vincolata . »	60 —
3 %	28980	Beneficio Parrocchiale di Bavaria frazione di Nervesa (Treviso) . . . . . »	3 —
»	47061	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Maggiore in Treviso . »	3 —
Cons. 5 %	201356	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. ad Iseo (Brescia) ipotecata »	500 —
3.50 %	621769	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. ad Iseo (Brescia) ipotecata »	560 —
»	769510	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. a Breno (Brescia) ipotecata »	140 —
Cons. 5 %	391730	Vita Paolo fu Gaetano, domic. a Luzzi (Cosenza) ipotecata »	155 —
3.50 %	669509	Beneficio Parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Castiglione di Cervia (Ravenna) . . . »	7 —
Cons. 5 %	215713 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canta Modesto fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Varaldo Teresa Carolina di Michele, vedova di Canta Carlo, domic. a Guarene (Cuneo) . . . . . » per l'usufrutto: Varaldo Teresa-Carolina di Michele, vedova di Canta Carlo.	515 —
	160112 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fassardi Oreste fu Giuseppe, domic. a Garlasco (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Zaino Virginia fu Giuseppe, vedova di Fassardi Battista, domic. a Garlasco (Pavia).	700 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Vecchio	1129836 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Catterina Erminia, Luigi e Vittorio fu Erminio, minori sotto la p. p. della madre Carlotta Ceppi fu Antonio, vedova di Catterina Erminio, domic. a Napoli . . L. per l'usufrutto: Ceppi Carlotta fu Antonio, vedova di Catterina Erminio, domic. a Napoli	75 —
3.50 %	598104	Cornut Callisto fu Antonio, domic. a Vogogna (Novara) - ipotecata . . . . »	59.50
Cons. 5 %	312920	Cornut Callisto fu Antonio, domic. a Candove (Torino) - ipotecata . . . . . . »	15 —
3.50 %	758488	Rosso Felicita moglie legalmente separata di Perrucca Francesco, domic. a Vercelli vincolata . . . . . . »	52.50
»	407087 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: intestata come la precedente - vincolata . » per l'usufrutto: Perrucca Francesco di Pietro.	175 —
Prestito Naz. 5 %	69035 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Petralia Nunzia fu Gaetano, domic. a S. Venerina (Catania) . . . . » per la proprietà: Giuffrida Vincenzina fu Angelo, moglie di Lopiano Bonifacio, domic. a Caltanissetta.	585 —
3.50 % (1902)	13261	Parrocchia di S. Francesco in Padova . . . . . . »	14 —
Cons. 5 %	240367	Cataldo Vincenzo fu Giuseppe, domic. ad Altamura (Trapani) »	300 —
3.50 %	825390	Congregazione di carità di Postua (Vercelli) . . . . . »	17.50

Roma, 30 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6556)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti di vice economo nei Convitti nazionali (Gruppo B - grado 11°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il decreto 16 giugno 1932 di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per la ammissione agli impieghi dello Stato;
Veduto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire un concorso per posti di vice economo nei Convitti nazionali;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli ed esami a 10 posti di vice economo di seconda classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzioni prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Per fruire di detto beneficio, i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti l'appartenenza senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Però a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, sopra citato, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali, non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

I candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: il diploma di ragioniere rilasciato dalle Sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale e infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) entro il 31 marzo 1934-XII.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane e all'estero avranno facoltà di presentare, entro il termine sopra indicato, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre successivamente, e comunque, non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato); sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza (legalizzato). La condotta civile e morale del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà e onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (legalizzato);

f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della dichiarazione integrativa;

g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi Universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;

h) copia autentica del titolo legale di studio;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di cultura e delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti invieranno al Ministero, con elenco indicativo dei singoli titoli, le eventuali loro pubblicazioni e i documenti attestanti le loro benemerenze.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, modificato con R. decreto 3 marzo 1932, n. 304.

Art. 8.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

b) in una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo dello Stato; elementi di ragioneria e di contabilità di Stato; nozioni di legislazione scolastica; nozioni di statistica.

La prova scritta di esame avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 9.

I programmi di esame sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, in data 14 febbraio 1933, parte 1ª, numero 7.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvate con decreto Ministeriale.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso, per effetto della legge 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina; che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 12.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di vice economo con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito, con decreto 2 luglio 1929 dal Ministero delle finanze, in L. 700 che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12 per cento. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2037)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a 13 posti di maestro ed a 2 posti di maestra nei Convitti nazionali (gruppo B, grado 12°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 1° novembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto 16 giugno 1932 di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;

Veduto il decreto 12 dicembre 1933 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire un concorso per posti di maestro nei Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame a posti di maestro e di maestra di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 12°):
13 posti di maestro;
2 posti di maestra.

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Per fruire di detto beneficio, i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato in carta legale, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti l'appartenenza, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi esclusivamente i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) entro il 31 marzo 1934-XII.

I concorrenti i quali risiedono nelle Colonie italiane e all'estero avranno facoltà di presentare, entro il termine sopraindicato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre successivamente, e comunque non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);

d) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza (legalizzato). La condotta civile e morale del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà e onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (legalizzato);

f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della dichiarazione integrativa;

g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;

h) certificato del Regio provveditore agli studi attestante che il candidato, alla data del presente bando, insegna nelle pubbliche scuole con il grado di ordinario;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti presentati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, modificato con R. decreto 3 marzo 1932, n. 304.

Art. 7.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria);

b) in una prova orale (colloquio su i seguenti argomenti: nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia nei tempi moderni; nozioni di pedagogia ed igiene; aritmetica; nozioni elementari di statistica).

La prova scritta di esame avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 8.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti con R. decreto 10 febbraio 1933, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale in data 14 febbraio 1933, parte 1ª, n. 7.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvata con decreto Ministeriale.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 554, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Art. 10.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di maestro con la qualifica di straordinario per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito con decreto 2 luglio 1929 dal Ministero delle finanze, in L. 700 che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12 per cento. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(2038)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.